



Inaugurazione Anno Giudiziario 2026

Relazione Anno 2025

Alessandria, 28 febbraio 2026

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO

Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026

Alessandria, 28 febbraio 2026

Relazione del Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Alessandria sull'attività dell'Anno giudiziario 2025

Eccellenze Reverendissime,
Monsignori e Reverendi confratelli,
Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,
Autorità tutte,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico,
Signori e Signore presenti,

con sincera gratitudine per la vostra partecipazione, presento la relazione sull'attività del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Alessandria per l'anno 2025, in occasione dell'apertura del nuovo Anno Giudiziario 2026. Un ringraziamento particolare è rivolto alla professoressa Ilaria Zuanazzi per aver accolto il nostro invito poiché la sua presenza e il suo intervento contribuiranno certamente ad accrescere le nostre competenze e a stimolarci nella riflessione.

L'apertura dell'anno giudiziario rappresenta un momento particolarmente significativo per la vita della Chiesa particolare, perché offre

l'occasione per rendere conto del servizio svolto, per riflettere sul senso ecclesiale della funzione giudiziaria e per rinnovare l'impegno a esercitare tale ministero nel segno della verità, della giustizia e della carità.

Il Tribunale ecclesiastico è, nella Chiesa, una realtà che non può essere compresa soltanto in chiave tecnica o burocratica. Esso è un luogo di discernimento, di ascolto e di decisione, nel quale la Chiesa esercita una parte essenziale della propria missione pastorale. Il diritto canonico, infatti, non è un semplice insieme di norme, ma uno strumento al servizio della comunione ecclesiale e della salvezza delle anime, come ricorda il can. 1752 del Codice di Diritto Canonico, secondo cui la *salus animarum* costituisce la legge suprema.

In questo orizzonte si colloca anche il dovere di tutelare la buona fama delle persone, sancito dal can. 220, che vieta di ledere illegittimamente la reputazione e l'intimità altrui.

Nel contesto attuale, segnato da profondi mutamenti culturali, antropologici e relazionali, l'amministrazione della giustizia canonica, e in particolare quella matrimoniale, assume un valore eminentemente pastorale. Il Tribunale non è un'istanza estranea alla vita delle comunità, ma uno strumento al servizio della comunione ecclesiale, chiamato a coniugare rigore giuridico, sensibilità pastorale e rispetto della dignità delle persone.

Nel contesto dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, appare particolarmente opportuno soffermarsi in modo più ampio e organico sul principio della buona fama, che costituisce uno dei pilastri dell'ordinamento canonico e un criterio imprescindibile per l'attività dei tribunali ecclesiastici. Il can. 220 del Codice di Diritto Canonico esprime una tutela fondamentale della dignità della persona, che trova un'applicazione particolarmente

delicata e concreta nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, e in modo speciale nei processi matrimoniali.

Il Tribunale ecclesiastico è infatti chiamato a operare in uno spazio in cui la ricerca della verità giuridica sul vincolo matrimoniale si intreccia con storie personali spesso segnate da sofferenza, fallimento, fragilità affettive e ferite profonde. In questo contesto, la tutela della buona fama non rappresenta un limite alla funzione giudiziale, ma una condizione essenziale perché essa possa essere esercitata in modo autenticamente ecclesiale.

La buona fama non coincide con una valutazione morale complessiva della persona, né con un giudizio sul valore umano o cristiano dei coniugi. Il processo di nullità non intende attribuire colpe, ma accertare se, al momento della celebrazione, il consenso matrimoniale sia stato validamente espresso. Proprio per questo, il Tribunale è tenuto a vigilare affinché l'istruttoria e le decisioni non producano indebite lesioni alla reputazione delle parti, né all'interno della comunità ecclesiale né nel foro esterno.

Tale principio si traduce, anzitutto, in un rigoroso rispetto della riservatezza. Il segreto d'ufficio, la custodia degli atti processuali, la limitazione dell'accesso agli stessi alle sole persone legittimate e l'uso di un linguaggio sobrio e tecnicamente corretto nei decreti e nelle sentenze sono strumenti concreti attraverso i quali il Tribunale tutela la buona fama delle parti e dei testimoni.

La tutela della buona fama interpella anche lo stile dell'azione giudiziaria. È richiesto ai giudici, al difensore del vincolo, ai patroni e a tutti gli operatori del Tribunale un atteggiamento improntato a rispetto, ascolto e prudenza, evitando ogni forma di esposizione inutile delle fragilità personali. In particolare, nei casi sempre più frequenti di incapacità consensuale, spesso legata a immaturità affettiva o a fragilità psichiche, l'accertamento peritale

deve essere condotto e utilizzato esclusivamente ai fini della decisione sul vincolo, senza che le valutazioni tecniche assumano un carattere stigmatizzante o riduttivo della persona.

In questa prospettiva, anche il principio di economia processuale e la ragionevole durata dei procedimenti, perseguiti dal Tribunale nel corso dell'anno, contribuiscono indirettamente alla tutela della buona fama. Processi eccessivamente lunghi, infatti, rischiano di prolungare nel tempo l'esposizione delle parti a una situazione di incertezza e di vulnerabilità, con possibili ricadute negative sul piano personale e comunitario.

La buona fama riguarda, inoltre, non solo le parti in causa, ma anche l'immagine stessa del Tribunale ecclesiastico e della Chiesa. Una corretta informazione dei fedeli sulle finalità e sulle modalità del processo di nullità, come pure la formazione del clero e degli operatori pastorali, contribuiscono a evitare interpretazioni distorte o riduttive dell'attività giudiziaria, che potrebbero alimentare sospetti o pregiudizi ingiustificati.

In questo senso, è utile, nonché doverosa, una sensibilizzazione nelle unità pastorali e una più capillare diffusione del vademecum predisposto dal Tribunale per favorire una cultura della giustizia canonica rispettosa delle persone e della loro dignità.

Infine, la tutela della buona fama si inserisce armonicamente nella visione pastorale promossa dalla riforma del processo matrimoniale voluta da Papa Francesco. Il Tribunale, pur nella distinzione dei ruoli e delle competenze, partecipa alla missione della Chiesa di accompagnare, discernere e integrare, offrendo un servizio di verità che non umilia, ma custodisce e risana.

In tale orizzonte, il principio della buona fama non appare come un mero precetto giuridico, ma come una declinazione concreta della carità nella

giustizia, che orienta quotidianamente il lavoro del Tribunale ecclesiastico e ne qualifica il servizio alla comunione ecclesiale.

Nel corso del 2025, il Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Alessandria ha potuto contare su una rinnovata ricchezza di competenze e sensibilità, grazie in particolare alla nomina di suor Maria Francesca Salerno come nuovo giudice.

Tale nomina riveste un significato di particolare rilievo, non solo per il contributo professionale e umano che suor Maria Francesca ha già dimostrato di offrire, ma anche come segno concreto della valorizzazione delle competenze femminili all'interno dell'amministrazione della giustizia ecclesiastica. La sua presenza arricchisce il Collegio giudicante di uno sguardo attento alla dimensione relazionale e pastorale delle vicende matrimoniali, in piena sintonia con l'orientamento ecclesiale promosso da Papa Francesco.

È operativo, all'interno della Diocesi, il Servizio diocesano per il sostegno agli sposi, realizzato dal Consultorio familiare in collaborazione con l'Ufficio diocesano di pastorale familiare. Tale servizio è finalizzato a offrire strumenti di discernimento prima dell'introduzione del libello, nello spirito della riforma del processo matrimoniale introdotta dal Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Il servizio intende accompagnare pastoralmente coloro che desiderano verificare il proprio vincolo nuziale, aiutandoli a comprendere la natura del matrimonio sacramentale e a discernere con maggiore consapevolezza l'opportunità di intraprendere un percorso giudiziale.

Tuttavia, nel corso del 2025, tale strumento non è risultato particolarmente utilizzato dai coniugi. Nella maggior parte dei casi, infatti, essi hanno preferito procedere direttamente con la verifica giudiziale del

matrimonio. Questo dato invita a una seria riflessione pastorale sul modo di far conoscere e valorizzare maggiormente il servizio, affinché esso possa esprimere appieno le sue potenzialità come spazio di ascolto, accompagnamento e discernimento ecclesiale.

Nel corso dell'anno, il Tribunale ha confermato l'efficacia del vademecum predisposto e pubblicato, che si è rivelato uno strumento valido e apprezzato sia dagli operatori del settore sia dai laici impegnati nelle parrocchie.

Per quanto riguarda l'attività giudiziaria in senso stretto, nel 2025 sono state definite quattro cause e ne sono state introdotte cinque nuove. La durata del processo non ha mai superato i dodici mesi; nei casi in cui non è stata necessaria la perizia, la durata media si è attestata intorno ai nove mesi.

Questo dato testimonia l'impegno del Tribunale a garantire una ragionevole celerità dei procedimenti, in conformità con il principio di economia processuale e con le indicazioni del legislatore canonico, senza mai sacrificare l'accuratezza dell'istruttoria e la tutela dei diritti delle parti.

Nel corso dell'anno sono state eseguite quattro rogatorie: tre provenienti da tribunali ecclesiastici italiani e una dal Brasile. Ciò conferma la dimensione di collaborazione interdiocesana e internazionale che caratterizza l'amministrazione della giustizia nella Chiesa.

I capi di nullità adottati nelle cause trattate hanno riguardato principalmente:

- l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo, ai sensi del can. 1101 § 2;
- il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio ai sensi del can. 1095 n. 2;

- l'incapacità di assumere gli obblighi coniugali essenziali per cause di natura psichica, ai sensi del can. 1095 n. 3;
- l'errore circa una qualità della persona del nubente, ai sensi del can. 1097 § 2.

Merita particolare attenzione il costante incremento delle richieste di dichiarazione di nullità fondate sull'incapacità consensuale, spesso riconducibile a forme di immaturità affettiva e personale. Tale fenomeno ha comportato un aumento del numero delle perizie richieste, secondo quanto previsto dal can. 1680, nonché una crescita delle domande di accesso al gratuito patrocinio, in applicazione dei cann. 1649–1650.

Questo dato interpella non solo il Tribunale, ma l'intera comunità ecclesiale, chiamata a un rinnovato impegno nella preparazione al matrimonio e nell'accompagnamento delle giovani coppie, affinché il consenso matrimoniale possa essere espresso in modo realmente libero, consapevole e maturo.

Con riferimento alle cause trattate nel corso dell'anno, si segnala l'assenza di richieste e, comunque, dei presupposti necessari per l'accesso al *processus brevior coram Episcopo*, disciplinato dai cann. 1683–1687.

Ciò non diminuisce l'importanza di tale procedura, che resta un segno significativo della sollecitudine pastorale del Vescovo, ma conferma la necessità di un discernimento prudente e rigoroso circa i casi in cui essa può essere applicata, nel rispetto della verità del vincolo e della buona fama delle persone coinvolte.

L'attività del Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Alessandria nel 2025 si colloca nel solco di una giustizia autenticamente ecclesiale, attenta alla verità del matrimonio, alla tutela dei diritti dei fedeli e alla salvaguardia della buona fama di ciascuno.

In un tempo che chiede alla Chiesa di essere sempre più madre e maestra, il Tribunale è chiamato a essere luogo di ascolto, discernimento e verità, dove il diritto canonico si manifesta non come fredda applicazione di norme, ma come strumento di comunione e di salvezza.

Concludendo, desidero affidare il nostro lavoro a Cristo, che è la nostra speranza e il nostro sostegno. Invoco la protezione della Beata Vergine della Salve, nostra clementissima patrona, affinché ci accompagni in questo cammino di fede e di servizio.

Sac. Giovanni Bagnus
Vicario giudiziale

ORGANICO DEL TRIBUNALE NELL'ANNO 2025

Moderatore: S. Ecc. Mons. Guido Gallese

Vicario giudiziale: Sac. Giovanni Bagnus

Giudici: Dott. Giovanni Margherita
Sac. Stefano Tessaglia
Sr. Maria Francesca Salerno

Difensore del Vincolo: Avv. Andrea Caraccio

Promotore di giustizia: Avv. Andrea Caraccio

Patrono stabile: Avv. Guido Lagomarsino

Notai: Dott.ssa Anida De Cicco
Prof. Daniele Di Franco
Prof.ssa Patrizia Peola

Cancelleria: Dott.ssa Anida De Cicco

Economato: Sac. Mario Bianchi

TRIBUNALE ECCLESIASTICIO DIOCESANO
Statistiche sull'attività del Tribunale per la Diocesi di Alessandria ANNO 2025

TOTALE CAUSE	AFFERMATIVE	NEGATIVE
Giudice monocratico	//	//
Collegio dei giudici	<i>in corso</i>	
Processo più breve	//	//

Capi di nullità	TOTALE	AFF.	NEG.
Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)	3	<i>in corso</i>	
Incapacità di assumere gli impegni matrimoniali (can. 1095 n. 3)	2	<i>in corso</i>	
Esclusione dell'indissolubilità del matrimonio (can. 1101 §2)	1	<i>in corso</i>	

INAUGURAZIONE DEL 97° ANNO GIUDIZIARIO
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV

Lunedì, 26 gennaio 2026

Eccellenza,

cari Prelati Uditor del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

in questo nostro primo incontro vorrei anzitutto esprimere il mio apprezzamento per il vostro lavoro, che è un servizio prezioso alla funzione giudiziaria universale che compete al Papa e di cui il Signore vi ha chiamato ad essere partecipi. «*Veritatem facientes in caritate*» (Eph 4,15): ecco un'espressione che può essere applicata alla vostra missione quotidiana nell'amministrazione della giustizia.

Ringrazio Sua Eccellenza il Decano per le sue parole, che esprimono l'unione di tutti voi con il Successore di Pietro. E il mio pensiero riconoscente si estende anche a tutti i tribunali della Chiesa presenti nel mondo. Il ministero di giudice che ho avuto modo di esercitare mi permette di comprendere meglio la vostra esperienza e di valutare la rilevanza ecclesiale del vostro compito.

Oggi vorrei tornare su un tema di fondo che è stato dominante nei Discorsi rivolti al Tribunale della Rota Romana da Pio XII fino a Papa Francesco. Si tratta del rapporto della vostra attività con la verità che è insita nella giustizia. In questa occasione intendo proporvi alcune riflessioni sullo stretto nesso che intercorre tra la verità della giustizia e la virtù della carità. Non si tratta di due principi contrapposti, né di valori da bilanciare secondo

criteri puramente pragmatici, ma di due dimensioni intrinsecamente unite, che trovano la loro armonia più profonda nel mistero stesso di Dio, che è Amore e Verità.

Tale correlazione postula una costante e accurata esegesi critica, poiché, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, emerge non di rado una tensione dialettica tra le istanze della verità oggettiva e le premure della carità. Si ravvisa, talvolta, il rischio che un'eccessiva immedesimazione nelle vicissitudini – spesso travagliate – dei fedeli possa condurre a una pericolosa relativizzazione della verità. Infatti, una malintesa compassione, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell'ufficio giudiziale. Ciò può accadere, oltre che nell'ambito delle cause di nullità matrimoniale – ove potrebbe indurre a deliberazioni di sapore pastorale prive di un solido fondamento oggettivo, anche in qualunque tipo di procedimento, inficiandone il rigore e l'equità.

D'altro lato, può a volte darsi un'affermazione fredda e distaccata della verità che non tiene conto di tutto ciò che esige l'amore alle persone, omettendo quelle sollecitudini dettate dal rispetto e dalla misericordia, che devono essere presenti in tutte le fasi di un processo.

Nel considerare la relazione tra la verità e la carità, un chiaro orientamento viene dall'insegnamento dell'apostolo Paolo, che così esorta: «Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo» (*Ef* 4,15). *Veritatem facientes in caritate*: non si tratta solo di adeguarsi a una verità speculativa ma di “fare la verità”, cioè una verità che deve illuminare tutto l'agire. E ciò dev'essere compiuto “nella carità”, che è il grande motore che porta a fare giustizia vera. Con un'altra frase biblica, questa volta di San Giovanni, voi siete chiamati ad

essere «cooperatori della verità» (3 Gv 8). Benedetto XVI, che aveva scelto queste parole come motto episcopale, metteva in risalto nella sua Enciclica *Caritas in veritate* il «bisogno di coniugare la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da San Paolo, della “*veritas in caritate*” (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della “*caritas in veritate*”. La verità va cercata, trovata ed espressa nell’“economia” della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità» (n. 2).

Il vostro agire, pertanto, sia mosso sempre da quel vero amore al prossimo che cerca al di sopra di tutto la sua salvezza eterna in Cristo e nella Chiesa, che comporta l’adesione alla verità del Vangelo. Troviamo dunque l’orizzonte in cui va collocata tutta l’attività giuridica ecclesiale: la *salus animarum* quale suprema legge nella Chiesa. In questo modo, il vostro servizio alla verità della giustizia è un contributo d’amore alla salvezza delle anime.

Nella cornice della verità nella carità si potrebbero inquadrare tutti gli aspetti dei processi canonici. Anzitutto, l’agire dei vari protagonisti del processo dev’essere interamente improntato dal desiderio fattivo di contribuire a far luce sulla sentenza giusta cui pervenire, con una rigorosa onestà intellettuale, una competenza tecnica e una coscienza retta. La tensione permanente di tutti verso la verità è ciò che rende profondamente armonico l’insieme dell’attività dei tribunali, seguendo quella concezione istituzionale del processo, magistralmente descritta dal Venerabile Pio XII nel suo Discorso alla Rota del 1944. Lo scopo che accomuna tutti gli operatori nei processi, ciascuno nella fedeltà al proprio ruolo, è la ricerca della verità, che non si riduce all’adempimento professionale, ma è da intendersi come espressione diretta della responsabilità morale. A ciò muove in primo luogo

la carità, sapendo però andare oltre le esigenze della sola giustizia, per servire nella misura del possibile il bene integrale delle persone, senza stravolgere la propria funzione ma esercitandola con pieno senso ecclesiale.

Il servizio alla verità nella carità deve risplendere in tutto l'operato dei tribunali ecclesiastici. Ciò deve poter essere apprezzato da tutta la comunità ecclesiale e specialmente dai fedeli coinvolti: da coloro che chiedono il giudizio sulla loro unione matrimoniale, da chi è accusato di aver commesso un delitto canonico, da chi si considera vittima di una grave ingiustizia, da chi rivendica un diritto. I processi canonici devono ispirare quella fiducia che proviene dalla serietà professionale, dal lavoro intenso e premuroso, dalla dedizione convinta a ciò che può e deve essere percepito come una vera vocazione professionale. I fedeli e l'intera comunità ecclesiale hanno diritto a un retto e tempestivo esercizio delle funzioni processuali, perché è un cammino che incide sulle coscienze e sulle vite.

Sotto questa luce va messa in risalto la verità, e quindi il bene e la bellezza, di tutti gli uffici e i servizi legati ai processi. *Veritatem facientes in caritate*: tutti gli operatori di giustizia devono agire secondo una deontologia, che va studiata e praticata con cura nell'ambito canonico, facendo in modo che essa divenga davvero esemplare. In questo senso, uno stile ispirato alla deontologia deve permeare anche il lavoro degli avvocati quando essi assistono i fedeli nella difesa dei loro diritti, tutelando gli interessi di parte senza mai oltrepassare quanto in coscienza si ritiene giusto e conforme alla legge. I promotori di giustizia e i difensori del vincolo sono cardini nell'amministrazione della giustizia, chiamati per la loro missione a tutelare il bene pubblico. Un approccio meramente burocratico in un ruolo di tale importanza recherebbe un pregiudizio evidente alla ricerca della verità.

I giudici, chiamati alla grave responsabilità di determinare il giusto, che è il vero, non possono esimersi dal rammentare che la «giustizia cammina con la pace e sta con essa in relazione costante e dinamica. Giustizia e pace mirano al bene di ciascuno e di tutti, per questo esigono ordine e verità. Quando una è minacciata, entrambe vacillano; quando si offende la giustizia, si mette a repentaglio anche la pace». Valutato in questa prospettiva, il giudice diventa operatore di pace che contribuisce a consolidare l'unità della Chiesa in Cristo.

Il processo non è di per sé una tensione tra interessi contrastanti, come a volte viene frainteso, ma è lo strumento indispensabile per discernere la verità e la giustizia nel caso. Il contraddittorio nel processo giudiziale, di conseguenza, è un metodo dialogico per l'accertamento del vero. La concretezza del caso, infatti, richiede sempre che siano appurati i fatti e confrontate le ragioni e le prove a favore delle varie posizioni, sulla base delle presunzioni di validità del matrimonio e di innocenza dell'indagato, fino a prova contraria. L'esperienza giuridica maturata testimonia il ruolo imprescindibile del contraddittorio e l'importanza decisiva della fase istruttoria. Il giudice, mantenendo l'indipendenza e l'imparzialità, dovrà dirimere la controversia secondo gli elementi e gli argomenti emersi nel processo. Non osservare questi basilari principi di giustizia – e favorire una disparità ingiustificata nella trattazione di situazioni simili – è una notevole lesione al profilo giuridico della comunione ecclesiale.

Queste considerazioni potrebbero essere applicate ad ogni fase del processo e ad ogni tipo di causa giudiziale. A titolo di esempio, nel processo più breve di nullità matrimoniale davanti al Vescovo diocesano, l'indole a prima vista manifesta del capo di nullità che lo rende possibile va giudicata con molta attenzione, senza dimenticare che dovrà essere lo stesso processo

dovutamente attuato a confermare l'esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario. Si rivela quindi fondamentale che si continui a studiare e applicare il diritto matrimoniale canonico con serietà scientifica e fedeltà al Magistero. Questa scienza è indispensabile per risolvere le cause seguendo i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della Rota Romana, i quali, nella maggioranza dei casi, non fanno altro che dichiarare le esigenze del diritto naturale.

Cari amici, la vostra missione è alta ed esigente. Siete chiamati a custodire la verità con rigore ma senza rigidità e a esercitare la carità senza omissione. In questo equilibrio, che è in realtà una profonda unità, si deve manifestare la vera sapienza giuridica cristiana. Vorrei concludere queste riflessioni affidando il vostro lavoro all'intercessione della Madonna *Speculum iustitiae*, modello perfetto di verità nella carità.

Grazie!



**VISITA
IL SITO**



Tribunale Ecclesiastico

via del Vescovado, 1 - Alessandria
tribunale.diocesialessandria.it

 diocesialessandria.it

    [@diocesiAL](https://www.instagram.com/diocesiAL)